

Cfl - Corte di giustizia europea, sentenza 17 novembre 2011

14 Dicembre 2011

La Corte di giustizia europea, con l'allegata sentenza 17 novembre 2011, ha condannato l'Italia a pagare una multa di 30 milioni di euro per aver recuperato solo parzialmente gli aiuti, in forma di sgravi contributivi, concessi fra il 1995 e il 2001 alle aziende per contratti di formazione e lavoro.

Il provvedimento della Corte rappresenta la conclusione di un contenzioso che scaturisce nel 1995 dagli orientamenti della Commissione Ue in materia di aiuti all'occupazione, in base ai quali gli sgravi sui cfl risultano illegittimi, secondo quanto sancito con decisione 2000/128.

Successivamente, la stessa Corte di Giustizia - con le sentenze del 7 marzo 2002 e del 1° aprile 2004 - respingendo il ricorso proposto dall'Italia, conferma il suo orientamento, imponendo alle autorità nazionali il recupero degli aiuti illegittimi fruiti dalle imprese.

Si rammenta che per l'Unione europea le agevolazioni previste dall'Italia erano da considerarsi accettabili qualora fossero state collegate ad assunzioni di giovani con meno di 25 anni, di laureati fino a 29 anni, di disoccupati da almeno un anno, ovvero a trasformazioni di Cfl in contratti a tempo indeterminato determinanti un incremento netto di occupazione (per under 32).

Lo Stato italiano avrebbe quindi dovuto recuperare tutti gli aiuti concessi per Cfl stipulati tra il novembre 1995 e il maggio 2001 al di fuori delle ipotesi sopra richiamate e ritenuti, pertanto, incompatibili con il mercato comune.

La Corte ha affermato che l'Italia «non è stata in grado di dimostrare di aver posto fine all'inadempimento del suo obbligo di dare piena esecuzione alla sentenza della commissione» sul recupero degli aiuti illegittimi, dichiarando, altresì, «che tale inadempimento perdura da più di sette anni, il che costituisce un lasso di tempo del tutto considerevole».

L'Italia è stata quindi condannata al pagamento di una sanzione forfetaria (per il passato) di 30 milioni di euro, alla quale si aggiunge una penalità per ogni

semestre di ritardo nell`attuazione dei provvedimenti necessari al recupero degli aiuti illegittimi.

5156-news1555rias20111214all01.doc [Apri](#)